

Convegno – Università degli Studi La Sapienza, 1° luglio 2013

## **Rappresentatività e contrattazione**

*Relazione di sintesi*

**di Francesco Catalfamo**

Il 1° luglio 2013 presso l'aula "Calasso" della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma si è tenuto un convegno dal titolo "Rappresentatività e contrattazione". L'evento, presieduto e coordinato da Giuseppe Santoro Passarelli, Professore Ordinario presso l'Università La Sapienza, è stata un'occasione per approfondire le molteplici implicazioni connesse alla firma, datata 31 maggio, del Protocollo d'Intesa sulla rappresentanza e rappresentatività. Dopo il breve saluto introduttivo di Fabrizio Bruni, Avvocato e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il convegno si è articolato nella forma del dibattito.

Il Prof. Santoro Passarelli ha espresso le proprie perplessità in merito alle modalità di misurazione della rappresentatività previste dall'Accordo, definite complesse e di non facile attuazione. Ha inoltre aggiunto che, in considerazione dell'assenza di sanzioni endosindacali, diverse dalla semplice sanzione per inadempimento contrattuale, non sussiste un reale deterrente alla violazione sistematica delle clausole del Protocollo.

Arturo Maresca, Professore Ordinario presso l'Università La Sapienza, ha affermato che l'Accordo apporta dei cambiamenti molto significativi al sistema delle relazioni industriali. Indicando i requisiti minimi per partecipare alla negoziazione e disponendo precisi metodi per stimare la rappresentatività, infatti, ribalta il principio del mutuo riconoscimento, al quale i rapporti sindacali italiani si sono sempre informati. La regola procedurale della maggioranza, invece, rappresenta uno strumento volto a risolvere le situazioni di dissenso ed evitare strappi nell'area sindacale. Non essendo un Accordo a schema aperto, ha efficacia esclusivamente nei confronti delle sigle firmatarie, che al momento sono Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisl, oltre a Confindustria.

Quanto alla questione della soglia minima di rappresentatività del 5%, al cui superamento è subordinata la partecipazione alle negoziazioni, il Professore ha asserito che nessuna delle maggiori sigle dovrebbe incontrare problemi ad oltrepassarla, mentre maggiori difficoltà potrebbero dover affrontare in alcuni settori Ugl e Cisl. In caso di mancanza di unanimità nella presentazione della piattaforma rivendicativa, base di partenza per la negoziazione sarà quella presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano un livello di rappresentatività nel settore pari al 50%+1.

Riferendosi alla consultazione certificata della base dei lavoratori, al cui positivo esito è vincolata l'esigibilità del Ccnl, Arturo Maresca ha poi precisato che questa, riguardando il risultato delle trattative e non il contratto collettivo in sé, non può essere tecnicamente considerata un referendum. Il Professore ha di seguito asserito che, qualora il procedimento decisionale di cui al Protocollo del 31 maggio fosse valutato come esclusivo, vale a dire non fosse contemplata in caso di fallimento delle trattative la possibilità di giungere ad accordi separati, le parti sociali sarebbero certamente responsabilizzate ed incentivate ad avere un atteggiamento maggiormente partecipativo al fine di evitare il rischio che un Ccnl di categoria non si stipuli affatto.

Infine, rispondendo alla provocazione di Giuseppe Santoro Passarelli circa l'assenza di sanzioni in caso di inadempimento, ha spiegato che i contratti collettivi di categoria, stando alla lettera del

testo, sono tenuti a definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti ed ha auspicato che la previsione si concretizzi realmente.

Paolo Sordi, presidente del Tribunale di Roma, ha invece commentato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 13 maggio 2013 in merito al ricorso di FIOM-GGIL contro i presunti inadempimenti di FIM-CISL e UILM-UIL delle norme statuite dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, ritenendo che i principi contenuti nella pronuncia siano applicabili, *mutatis mutandis*, anche al Protocollo del 31 maggio. La sentenza del Tribunale di Roma, in primo luogo, chiarisce che i soggetti in capo ai quali scaturiscono diritti e obblighi sono le Confederazioni e non anche le Federazioni. Sono infatti le Confederazioni che si impegnano a far rispettare alle Federazioni le clausole dell'Accordo, secondo lo schema della promessa dell'obbligazione del terzo (art. 1381 cod. civ.). Deve escludersi, inoltre, un rapporto di gerarchia tra contratti collettivi di diverso livello, i quali hanno tutti pari dignità e forza vincolante, in quanto contratti di diritto comune. Pertanto, avendo l'Accordo Interconfederale natura privatistica, obbliga certamente le parti contraenti, che possono prevedere sanzioni endoassociative per l'inadempimento, ma non assume alcun rilievo pubblicistico, né può assurgere a parametro di validità di altri contratti collettivi. Per questa ragione il Ccnl stipulato in violazione di quanto disposto dall'AI è pienamente efficace.

Il Magistrato ha poi sottolineato che la procedura di cui al Protocollo del 31 maggio può fallire non solo a cagione di un mancato accordo a maggioranza dell'area sindacale, ma anche quando il testo sottoscritto dalle parti non sia approvato dalla base dei lavoratori mediante votazione a maggioranza semplice. In queste circostanze, specie in considerazione di quest'ultima ipotesi, è ragionevole ritenere che si possa tornare alla negoziazione tradizionale.

In disaccordo con l'ordinanza del Tribunale di Roma, Paolo Sordi ha infine asserito che la soglia di rappresentatività del 5%, fissata dall'AI del 28 giugno 2011 e confermata dal Protocollo del 31 maggio 2013, conferisce all'associazione sindacale non già una mera legittimazione, ma un vero e proprio diritto a partecipare alla contrattazione nella medesima posizione degli altri. Trattative su tavoli separati metterebbero infatti in discussione l'impianto complessivo del procedimento e dispenserebbero le associazioni escluse da ogni vincolo, in ossequio al brocardo *inadimplenti non est adimplendum*.

*Francesco Catalfamo*

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo